

Legge regionale 12 marzo 1977, n.18

**Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva.**

**ARTICOLO 1**  
(Istituzione del servizio)

In ciascuna delle zone socio - sanitarie di cui alla legge regionale 16 giugno 1976, n. 28, e' istituito il servizio di assistenza alla famiglia, alla maternita', all'infanzia e ai giovani in eta' evolutiva.

Nell'ambito delle finalita' previste dall'articolo 4 dello Statuto, il servizio provvede a realizzare, fra l'altro, gli scopi stabiliti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, dal DPR 11 febbraio 1961, n. 264 e quelli gia' previsti dalla legge regionale 3 agosto 1973, n. 46.

**ARTICOLO 2**  
(Gestione del servizio)

Fino alla istituzione delle unita' sanitarie locali, il servizio e' gestito dai comuni o dai consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, nell'ambito della organizzazione e gestione unitaria e globale di tutti i servizi sanitari e sociali, e nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15.

Quando non sia costituito il consorzio, i comuni assicurano d'intesa la gestione del servizio per ciascuna zona socio - sanitaria.

Per l'attuazione del servizio, la Giunta regionale, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio regionale in sede di adozione del programma di cui al successivo articolo 16, promuove la gestione coordinata di tutti i servizi sanitari e sociali degli enti pubblici operanti nel territorio nonche' il coordinamento e l'utilizzazione da parte dei consorzi delle strutture e del personale degli enti ospedalieri e degli enti mutualistici.

**ARTICOLO 3**  
(Tipologia degli interventi)

Il servizio gestito dal consorzio o dai comuni ai sensi del precedente articolo assicura i seguenti interventi:

1. assistenza psicologica e sociale rivolta ai singoli, alla coppia e alla famiglia, anche in ordine alla problematica minorile, e per la preparazione alla maternita' e alla

- paternita' responsabile;
2. somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile;
  3. divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso;
  4. educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunita', anche in collaborazione con le strutture scolastiche; iniziative di educazione sociale e sanitaria tendenti, in particolare, alla divulgazione delle informazioni necessarie alla conoscenza dei problemi connessi alla procreazione responsabile, all'individuazione di eventuali problemi di natura genetica, all'igiene della gravidanza e alla protezione dell'infanzia;
  5. tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento con riguardo alla prevenzione perinatale, alla gravidanza e alla maternita', nonche' assistenza e tutela della prima infanzia, potenziando le apposite strutture esistenti o promuovendone, ove necessario, la formazione;
  6. informazione sui casi in cui l'interruzione della gravidanza e' consentita dalla legge e sui servizi legalmente consentiti ed idonei ad intervenire; assistenza medica, psicologica e sociale nei casi predetti.

Il servizio assicura inoltre interventi di natura preventiva e di assistenza sociale e sanitaria in favore dei minori, con particolare riferimento all'assistenza, consulenza e collaborazione per l'adozione e l'affidamento, nel quadro degli interventi disposti dalla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15; alla medicina preventiva dell'eta' scolare; alla riabilitazione e inserimento sociale dei soggetti in eta' evolutiva con minorazioni di carattere fisico, psichico e sensoriale.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, il consorzio o i comuni predispongono un apposito piano annuale elaborato secondo gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dall'articolo 16.

#### ARTICOLO 4 (Modalita' degli interventi)

Il consorzio o i comuni assicurano l'erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo secondo le seguenti modalita':

- a) le indicazioni e le informazioni sui mezzi atti a prevenire ovvero a promuovere la gravidanza, nonche' la somministrazione degli stessi, sono effettuate, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica della persona, ai fini della preparazione alla maternita' e alla paternita' responsabile e della soluzione dei problemi relativi alla sfera sessuale dell'individuo e della coppia;

- b) gli interventi tendono a fornire al singolo, alla coppia e alla famiglia un insieme di prestazioni che, nel rispetto dei diritti e della libertà della persona, ne facilitino la partecipazione alla vita sociale;
- c) gli interventi si propongono di assicurare il diritto del minore a crescere in idoneo nucleo familiare, evitandone l'istituzionalizzazione, con la formazione di servizi integrativi e sostitutivi della famiglia quando la stessa risulti gravemente carente o non esista, anche con riguardo alla attuazione di provvedimenti in materia di adozione e affidamento;
- d) gli interventi relativi al periodo preconcezionale, al periodo della gravidanza, al parto e alla fase neonatale sono particolarmente rivolti a prevenire le cause della mortalità infantile e le minorazioni di carattere psico - fisico;
- e) gli interventi di riabilitazione e di inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva con minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali sono assicurati con l'utilizzazione di servizi aperti, di tipo ambulatoriale o ad esternalità, o di servizi di assistenza domiciliare, coordinati con gli altri servizi presenti nella zona;
- f) l'attività di medicina preventiva per l'età scolare, prevista dal DPR 11 febbraio 1961, n. 264, è svolta in modo da assicurare la protezione e il controllo dello stato di salute fisica e psichica dei soggetti interessati, realizzando la necessaria continuità fra interventi preventivi, curativi e riabilitativi.  
L'attività è in particolare finalizzata alla individuazione dei rischi presenti nell'ambiente di vita e scolastico;
- g) le iniziative di cui al punto 4 del precedente articolo sono attuate promuovendo la collaborazione degli operatori sanitari e sociali della zona;
- h) tutti gli interventi di cui alla presente legge sono svolti dagli operatori sanitari e sociali del servizio anche in collaborazione con il medico curante dell'utente.

Per l'acquisizione delle informazioni sanitarie e sociali necessarie per l'organizzazione e l'articolazione degli interventi, la Giunta regionale individua opportuni collegamenti con le iniziative previste dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 60.

## ARTICOLO 5 (Partecipazione)

Il consorzio o i comuni, nel quadro delle attività degli organismi di partecipazione popolare previsti dall'art. 2 lettera c, della legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, promuovono forme specifiche di partecipazione dei movimenti e delle associazioni femminili, delle organizzazioni sociali, degli organi collegiali di governo della scuola, dell'insieme dei cittadini presenti nei comuni facenti parte del consorzio, alla elaborazione e alla

attuazione del piano di cui all'articolo 3, nonché alla gestione sociale del servizio previsto dalla presente legge.

## ARTICOLO 6

(Associazione del volontariato)

Il consorzio o i comuni possono utilizzare, nell'ambito del servizio previsto dalla presente legge, l'attività delle associazioni del volontariato, sulla base di specifiche convenzioni.

## ARTICOLO 7

(Organizzazione del servizio)

Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono erogate dal consorzio o dai comuni garantendo, in particolare, la presenza in ciascuna zona socio - sanitaria degli operatori necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assistenza sociale;
- b) assistenza psicologica;
- c) medicina generica, compresa la pediatria;
- d) medicina specialistica, con particolare riferimento all'ostetricia e ginecologia.

Allo scopo di assicurare alla popolazione una assistenza continua e facilmente accessibile, il piano di intervento di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 può prevedere un'articolazione del servizio in ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

L'articolazione del servizio, prevista ai sensi del precedente comma, dovrà garantire la presenza di una struttura di base che sia in grado di fornire prestazioni di carattere generale, nonché di tipo ostetrico e ginecologico.

Le attività di cui ai precedenti commi sono esercitate dagli operatori del servizio secondo il metodo del lavoro di gruppo per realizzare una piena interdisciplinarietà degli interventi, anche ai fini della consulenza familiare.

Le prestazioni specialistiche che non possono essere assicurate dagli operatori del servizio, sono garantite utilizzando strutture ospedaliere ed extraospedaliere esistenti nella zona socio - sanitaria o, in mancanza, nelle zone limitrofe.

Al fine di assicurare al servizio ulteriori prestazioni specialistiche, con particolare riferimento a quelle relative alla genetica medica, il programma di cui all'articolo 16 indica tali prestazioni e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere alle quali possono essere richieste.

## ARTICOLO 8

(Integrazione ed utilizzazione di altre strutture e servizi)

Il personale e le strutture dei consultori e dei servizi assistenziali dell'ONMI trasferiti agli enti locali con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono integrati nel servizio disciplinato dalla presente legge.

Il medico e l'ostetrica condotti operano, nelle strutture di base di cui al precedente articolo, secondo le modalita' stabilite dal consorzio o dai comuni e in conformita' agli indirizzi fissati dalla Regione.

Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere utilizzati, a mezzo di apposita convenzione, sanitari e altri liberi professionisti, purché' cio' sia compatibile con l'obiettivo della piena utilizzazione del personale delle strutture pubbliche.

## ARTICOLO 9

(Collaborazione con i centri di ricerca e gli istituti scientifici)

Per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti la materia regolata dalla presente legge, la Giunta regionale promuove opportune iniziative per la collaborazione con le universita' degli studi della Toscana, gli istituti scientifici e i centri di ricerca.

## ARTICOLO 10

(Rapporti con le strutture giudiziarie)

Nell'ambito del servizio previsto dalla presente legge, devono essere promossi opportuni rapporti con l'ufficio del Giudice tutelare, con il Tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

## ARTICOLO 11

(Erogazione delle prestazioni)

Le prestazioni erogate nell'ambito del servizio gestito dal consorzio o dai comuni sono gratuite per i cittadini italiani e per gli stranieri residenti, dimoranti o comunque soggiornanti anche temporaneamente in un comune della regione toscana.

Non puo' essere posto alcun onere a carico del consorzio o dei comuni per le prestazioni indicate nel programma di cui all'articolo 16 ed erogate, su richiesta degli operatori del servizio, da parte di enti ospedalieri, laboratori di analisi, centri di ricerca e di ogni altra struttura pubblica.

L'onere delle prestazioni previste dal precedente comma e' a carico, per quanto di competenza, dell'ente al quale spetta assicurare l'assistenza sanitaria.

Per le persone in stato di bisogno indicate all'articolo 3, lettera c, della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prestazioni di cui al secondo comma e' a carico della Regione che le eroga tramite gli enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.

La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, stabilisce le modalita' per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonche' per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli enti di assistenza sanitaria stipulando, ove occorra, le opportune convenzioni.

L'onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali e i farmaci per il trattamento delle forme di sterilita', nonche' dei presidi, e' a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria, anche se i prodotti prescritti non sono compresi nel vigente prontuario terapeutico, ma siano necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3.

Per le persone in stato di bisogno indicate all'articolo 3, lettera c, della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, che non fruiscono di assistenza sanitaria da parte di enti pubblici, l'onere dei prodotti di cui al precedente comma prescritti dagli addetti al servizio, e' a carico della Regione, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.

La prescrizione dei presidi e dei prodotti farmaceutici, nonche' la richiesta di visite specialistiche, di esami di laboratorio e radiologici e di ogni altra ricerca strumentale puo' essere effettuata direttamente dai medici operanti nel servizio.

## ARTICOLO 12

(Requisiti, modalita' di funzionamento e finanziamento dei servizi consultoriali non gestiti da comuni o loro consorzi)

Istituzioni o enti pubblici e privati che abbiano finalita' sociale, sanitarie e assistenziali senza fini di lucro, possono istituire consultori familiari per le attivita' di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

L'istituzione di tali consultori e' autorizzata dalla Giunta regionale che ne accerta i requisiti avvalendosi del consorzio o del comune territorialmente competente.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce annualmente criteri obiettivi circa la dotazione di strumenti tecnici, ambienti di lavoro e organizzazione funzionale e amministrativa, con rigorosa esclusione di ogni criterio selettivo riferito alle convinzioni politiche, religiose o sociali. I consultori devono essere dotati di una equipe stabile che presti la propria attività secondo il metodo del lavoro di gruppo, composta almeno di un medico generico, un ginecologo, un operatore sociale ed uno psicologo.

Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma previsto dall'articolo 16, dispone l'erogazione di contributi in favore di istituzioni ed enti autorizzati alla gestione dei consultori di cui al primo comma, utilizzando una quota non superiore al 10% di quanto assegnato dallo Stato alla Regione ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e ripartendola in modo da rispettare le esigenze di funzionalità di una adeguata dislocazione territoriale e del pluralismo delle iniziative. A tal fine entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'erogazione, le istituzioni e gli enti interessati possono inoltrare domanda al consorzio o al comune competente unitamente ad un programma annuale e ad una relazione attestante il tipo di struttura e il personale disponibile.

Le domande sono trasmesse dal consorzio o dai comuni alla Giunta regionale, con un motivato parere.

Il contributo regionale è erogato avvalendosi del consorzio o del comune competente.

I consultori familiari istituiti ai sensi del primo comma del presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del consorzio o del comune competente, anche in relazione alla utilizzazione del contributo regionale.

La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del consorzio o del comune competente, delibera la revoca dell'autorizzazione in caso di gravi insufficienze di funzionamento.

Le prestazioni erogate dai consultori familiari che ricevono il contributo dalla Regione sono gratuite.

Le istituzioni e gli enti autorizzati ai sensi del primo comma del presente articolo, possono avvalersi, mediante convenzione, degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti mutualistici di assistenza sanitaria esistenti nella regione, per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale, sulla base di una convenzione tipo approvata con deliberazione dalla Giunta regionale.

La prescrizione dei presidi e dei prodotti farmaceutici, indicati in apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, può essere effettuata dai medici addetti e operanti nei consultori di cui al primo comma del presente articolo, con onere a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria.

Per le persone in stato di bisogno indicate all'articolo 3, lettera c, della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prescrizioni di cui al comma precedente, è a carico della Regione che le eroga attraverso farmacie allo scopo convenzionale.

La competente commissione consiliare è informata dalla Giunta regionale dei provvedimenti di cui al primo sesto, ottavo e nono comma del presente articolo.

### ARTICOLO 13

(Titoli richiesti per gli operatori del servizio)

Il personale di assistenza medica e psicologica addetto al servizio previsto dalla presente legge, deve essere in possesso degli specifici titoli di studio di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Gli altri operatori sociali debbono essere in possesso dei titoli di studio in pedagogia o assistenza sociale, come previsto dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Possono far parte del servizio di cui alla presente legge altri operatori esperti in discipline ritenute utili per l'attuazione del servizio configurato dal precedente articolo 7.

### ARTICOLO 14

(Segreto professionale)

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi pubblici e privati previsti dalla presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto professionale.

### ARTICOLO 15

(Formazione ed aggiornamento del personale)

La Regione istituisce corsi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale operante nel servizio istituito con la presente legge, per le attività di cui alle lettere a, b, c, d, dell'articolo 7.

I corsi devono assicurare, in particolare, l'acquisizione delle necessarie conoscenze interdisciplinari e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo. La frequenza ai corsi di

aggiornamento e' obbligatoria per il personale operante nel servizio.

La Regione potra' inoltre istituire corsi di perfezionamento in relazione a future esigenze del servizio.

Nel programma annuale previsto dall'articolo 16 sono stabiliti il numero dei corsi, la dislocazione, il finanziamento, le modalita' di partecipazione del personale interessato, la durata, i programmi, gli enti locali di cui la Regione puo' avvalersi ed ogni altro elemento utile per l'organizzazione dei corsi.

In relazione alle esigenze del servizio sono programmate iniziative di aggiornamento per attivita' di tipo specialistico che possono essere destinate a tutti gli operatori sanitari e sociali che comunque operano in diretto rapporto con le strutture previste dalla presente legge.

La Regione, per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, promuove la collaborazione con le universita' e con gli altri enti di formazione e qualificazione del personale.

#### ARTICOLO 16

(Programma annuale di intervento)

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta il programma annuale di intervento.

Il programma di intervento, che viene predisposto tenendo conto delle relazioni di cui all'articolo 19, primo comma, e delle richieste di contributo presentate dai consorzi o dai comuni ai sensi del successivo articolo 18, determina i seguenti elementi:

1. stabilisce gli indirizzi in relazione alla organizzazione del servizio, con particolare riguardo alla sua funzionalita' ed economicita', e fissa gli obiettivi da raggiungere annualmente in riferimento alle specifiche condizioni sociali e sanitarie delle zone di cui alla legge regionale 16 giugno 1976, n. 28;
2. provvede alla ripartizione in favore dei consorzi o dei comuni, dei finanziamenti secondo le modalita' stabilite dai successivi articoli 17 e 18;
3. provvede alla ripartizione dei contributi da erogare in favore dei consultori familiari di cui all'articolo 12, secondo le modalita' previste dallo stesso articolo;
4. stabilisce le modalita' di accesso, il numero, la dislocazione territoriale, il finanziamento, nonche' le altre indicazioni per lo svolgimento dei corsi previsti dal precedente articolo;
5. fissa le prestazioni di natura specialistica che possono essere richieste alle strutture ospedaliere ed extraospedaliere, ai sensi dell'articolo 11, dagli operatori del servizio.

## ARTICOLO 17

(Finanziamenti ripartiti secondo criteri oggettivi. Finanziamento dei corsi di formazione ed aggiornamento)

Il programma di cui all'articolo 16 comprende un piano che provvede all'assegnazione in favore dei consorzi o dei comuni di una quota non inferiore al 70% della somma appositamente stanziata nel capitolo del bilancio regionale n. 18210, istituito con il successivo articolo 24. Tale quota dovrà essere destinata dai consorzi o dai comuni all'attuazione degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 3.

L'assegnazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50% in base alla popolazione residente in ciascuna zona socio - sanitaria;
- b) 50% in proporzione al tasso medio di natalità e mortalità infantile quali risultano dai dati in possesso della Regione e relativi al triennio precedente l'anno dell'assegnazione.

Nel caso in cui il consorzio non sia stato costituito, il calcolo della quota da assegnare viene effettuato sulla base degli indici relativi all'intera zona socio - sanitaria. La somma spettante a ciascun comune viene successivamente stabilita in rapporto alla popolazione residente.

La quota che residua dalla somma indicata al primo comma del presente articolo, viene utilizzata per il finanziamento delle iniziative nel settore della formazione e dell'aggiornamento del personale, per la concessione di contributi straordinari ai consorzi che presentino particolari necessità in relazione alla istituzione e gestione del servizio, per il finanziamento in favore delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 12, nonché per gli oneri derivanti dall'articolo 11.

## ARTICOLO 18

(Finanziamento delle attività di medicina preventiva dell'età scolare e delle attività relative ai soggetti in età evolutiva affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali)

Il programma di cui all'articolo 16 comprende piani di intervento finanziario in favore dei consorzi o dei comuni per:

1. l'attività di medicina preventiva dell'età scolare prevista dal DPR 11 febbraio 1961, n. 264, compreso l'intervento per la profilassi della carie dentaria;
2. la riabilitazione e l'inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva affetti da minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Per i piani di cui al precedente comma sono utilizzati i fondi

appositamente stanziati nel capitolo del bilancio regionale n. 18210, istituito con il successivo articolo 24.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'erogazione, i consorzi o i comuni inviano alla Giunta regionale la domanda di contributo per le attività previste dal primo comma, allegando una relazione dalla quale risulti:

- a) la situazione esistente nel territorio di competenza relativamente allo stato dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma;
- b) le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici o privati;
- c) lo specifico programma di attività che il consorzio o i comuni intendono realizzare, con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari e della forma degli interventi che si intendono svolgere.

I piani di intervento vengono predisposti sulla base delle richieste avanzate dai consorzi o dai comuni, tenendo conto della necessità di realizzare un progressivo equilibrio di prestazioni nel territorio regionale.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2 del primo comma, il consorzio o i comuni possono avvalersi, stipulando anche apposite convenzioni, delle strutture e dei presidi sanitari pubblici ritenuti utili ed idonei per il raggiungimento degli obiettivi posti dal programma di attività formulato da tali enti. Possono altresì essere stipulate convenzioni con le istituzioni private in merito alle quali sia stato espresso giudizio di idoneità da parte della Giunta regionale.

I contributi per l'attività di medicina preventiva per l'età scolare, possono essere erogati ai consorzi o ai comuni, indipendentemente dal limite di popolazione previsto dall'articolo 14 del DPR 11 febbraio 1961, n. 264.

Gli interventi di cui alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 12 e 17 agosto 1973, n. 48 sono attuati in maniera da assicurare un organico collegamento con gli interventi previsti dal servizio istituito dalla presente legge.

## ARTICOLO 19

(Relazione annuale del consorzio o dei comuni sullo stato di attuazione del servizio)

Entro il 30 novembre di ogni anno, i consorzi o i comuni inviano alla Giunta regionale una relazione, approvata dall'assemblea consortile o dal consiglio comunale, sullo stato di attuazione del servizio e sull'impiego delle somme, ivi comprese quelle relative ai consultori di cui all'articolo 12, assegnate dalla Regione per l'anno in corso. I consorzi o i comuni promuovono

sulla relazione medesima il parere degli organismi democratici di partecipazione di cui all'articolo 5.

La Giunta regionale trasmette annualmente, in allegato al programma d'intervento di cui all'articolo 16, una relazione sullo stato di attuazione del servizio.

#### ARTICOLO 20

(Delega di funzioni regionali)

Le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 4, punto 4, e all'articolo 5 del RD 24 dicembre 1934, n. 2316, già trasferite alla Regione con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono delegate ai comuni che le esercitano secondo gli indirizzi, le direttive e le modalità previste dalla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15.

Gli oneri aggiuntivi di funzionamento di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, relativamente alle funzioni indicate al comma precedente, sono determinati per l'anno 1976 in L. 40.000.000. Tale somma è ripartita ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15.

#### ARTICOLO 21

(Finanziamento degli asili nido già gestiti dall'ONMI e delle funzioni attribuite alle province)

L'assegnazione ai comuni dei fondi per la gestione degli asili nido della disciolta ONMI, verrà effettuata con il piano di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, che dovrà prevedere l'utilizzazione unificata di tutti i fondi statali e regionali destinati allo scopo. L'ammontare del contributo per la gestione degli asili nido comunali è fissata annualmente dal Consiglio regionale.

L'assegnazione alle province dei fondi per l'espletamento delle funzioni residue ad esse assegnate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sarà effettuata, fino alla costituzione dei consorzi socio - sanitari, sulla base delle relative spese mediamente sostenute dall'ONMI negli anni 1973, 1974 e 1975.

#### ARTICOLO 22

(Norma transitoria)

Relativamente all'esercizio finanziario 1976 il programma di intervento di cui all'articolo 16, è approvato dal Consiglio regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I termini per la presentazione delle domande di finanziamento delle attività di cui all'articolo 18, nonché dei servizi

consultoriali di cui all'articolo 12, sono stabiliti, relativamente all'anno 1976, nel trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 23

(Abrogazione di norme precedenti)

E' abrogata la legge regionale 3 agosto 1973, n. 46.

#### ARTICOLO 24

(Finanziamento della spesa)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti per l'anno 1976 a Lire 6.630.000.000, fanno carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 che si istituiscono con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione

#### TITOLO I - SPESE CORRENTI

Sezione III - Azione ed interventi in campo sociale

Rubrica II - Profilassi,  
prevenzione ed assistenza sanitaria

##### Cap. 09050

Spese e contributi per la profilassi delle malattie infettive e sociali comprese quelle inerenti l'acquisto e la fornitura di vaccini, medicinali specifici, materiale profilattico, nonche' quelle relative alla esecuzione di esami sierologici, vaccinazioni ed altri accertamenti; Art. 10  
- Contributi per l'esecuzione della profilassi e della carie dentaria e delle altre profilassi L. 130.000.000

##### Cap. 09200

Contributi agli enti locali per il funzion. dei servizi di medicina scolastica L. 200.000.000

Rubrica IV - Assistenza Sociale

##### Cap. 10100

Fondo per la gestione degli asili infantili L. 1.700.000.000

Sezione V - Oneri non ripartibili

Rubrica VII - Fondo globale (spese correnti)

##### Cap. 17400

Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione: Lettera D

- Interventi a favore di comuni, loro consorzi e comunita' montane per l'istituzione del servizio di assistenza alle famiglie, alla maternita' e all'infanzia L. 3.600.000.000

## TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

### Sezione III - Azione e interventi in campo sociale

#### Cap. 18200

Interventi a favore di comuni loro consorzi e comunita' montane per la riabilitazione dei soggetti in eta' evolutiva L. 1.000.000.000

Totale in diminuzione L. 6.630.000.000

Di nuova istituzione

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

### Sezione III - Azione ed interventi in campo sociale

#### Rubrica IV - Assistenza sociale

#### Cap. 10110

Fondo per la gestione degli asili nido e per l'espletamento da parte delle province delle funzioni residue ad esse assegnate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della Legge 23-12-1975, n. 698 L. 2.000.000.000

## TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

### Sezione III - Azione ed interventi in campo sociale

#### Cap. 18210

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternita', all'infanzia e all'eta' evolutiva

Art. 10 - Interventi previsti dal piano di cui all'articolo 17 della legge regionale L. 3.510.000.000

Art. 20 - Interventi finanziari della Regione a favore dei comuni o loro consorzi per "Attivita' di medicina preventiva dell'eta' scolare prevista dal DPR 11 febbraio 1971, n. 274, compreso l'intervento per la profilassi dalla carie dentaria" L. 330.000.000

Art. 30 - Interventi finanziari della Regione a favore dei comuni o loro consorzi per la riabilitazione e l'inserimento sociale dei soggetti in eta' evolutiva affetti da handicaps, fisici e sensoriali L. 750.000.000

Art. 40 - Oneri aggiuntivi di funzionamento per la delega ai comuni o loro consorzi

delle funzioni di cui all'art. 4, punto 4)  
e all'art. 5 RD 25-12-1934, numero 2316  
già trasferite alla Regione con legge 23-  
12-1975, n. 698 L. 40.000.000

Totale in aumento L. 6.630.000.000

Le somme stanziare e non impegnate nell'esercizio di competenza  
potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La spesa relativa agli anni successivi farà carico ai  
corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.